

Milano, 4 novembre 2025.

Contributi di Altroconsumo alla prossima legge di Bilancio.

Osservazioni agli articoli già presenti nel Testo e richiesta di ulteriori misure a favore delle famiglie.

Altroconsumo organizzazione indipendente di consumatori, membro di Euroconsumers insieme alle organizzazioni di consumatori Deco in Portogallo, Ocu in Spagna e Test Achats in Belgio, con questo documento vuole portare a conoscenza dei Ministeri competenti e dei Parlamentari, in particolare dei componenti della Commissione Bilancio del Senato, oltre che i suoi commenti e osservazioni critiche alle disposizioni della Legge di Bilancio nel testo attualmente in discussione, anche i suoi spunti e suggerimenti per ulteriori necessarie misure a sostegno delle famiglie, che speriamo possano essere presi in considerazione nei prossimi lavori Parlamentari.

Legge di Bilancio per il 2026. Commenti ai singoli articoli.

Art. 2 (Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

Il comma 1 riduce l'aliquota IRPEF intermedia (scaglione da 28.000 a 50.000 euro), prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera b) del TUIR, dal 35% al 33%.

Il comma 2 inserisce nel TUIR un nuovo comma 5-bis all'articolo 16-ter, che introduce una riduzione delle detrazioni per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 200mila euro. In questi casi, la detrazione IRPEF spettante viene diminuita di 440 euro per i seguenti oneri:

- gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% dal TUIR o da qualsiasi altra disposizione fiscale, fatta eccezione per le spese sanitarie;
- le erogazioni liberali in favore dei partiti politici;
- i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, del DL 34/2020.

Il commento di Altroconsumo.

Altroconsumo

Associazione Indipendente di Consumatori
Viale Piero e Alberto Pirelli, 10 – 20126 Milano
Tel +39 02 69 615 00 - Fax +39 02 66 8902 88
www.altroconsumo.it
C.F. 97010850150

Già nel 2024 il Governo aveva unificato i primi due scaglioni Irpef, ampliando la fascia di chi paga l'aliquota minima del 23%. Ora si punta a intervenire sulla seconda aliquota, con l'obiettivo di aumentare il reddito netto disponibile del cosiddetto ceto medio.¹

Reddito lordo fiscale	Risparmio massimo stimato nel 2026
Fino a 25.000 euro	0
Tra 25.001 e 30.000 euro	Tra 0 e 40 euro
Tra 30.001 e 35.000 euro	Tra 40 e 140 euro
Tra 35.001 e 40.000 euro	Tra 140 e 240 euro
Tra 40.001 e 45.000 euro	Tra 240 e 340 euro
Tra 45.001 e 50.000 euro	Tra 340 e 440 euro
Tra 50.001 e 200.000 euro	440 euro
Oltre 200.000 euro	0

Abbiamo fatto delle simulazioni per capire che cosa effettivamente accadrà alle entrate delle famiglie italiane. Considerando solo la variazione Irpef potremmo avere uno scenario di questo tipo:

- *Fino a 28 mila euro: nessun effetto (già beneficiati dalla riforma 2024).*
- *Tra 28 mila e 50 mila euro: riduzione di 2 punti percentuali sulla parte eccedente i 28.000 euro.*
- *Oltre 50 mila euro: il risparmio massimo si ferma a 440 euro, poiché oltre questa soglia l'aliquota resta al 43%.*

Nella tabella sopra riportiamo alcune simulazioni sugli effetti (importo massimo della riduzione Irpef) per diverse fasce di reddito

Le nuove aliquote Irpef avranno effetti sia sui lavoratori dipendenti sia sui pensionati. Tuttavia, per i dipendenti va considerato anche il taglio del cuneo fiscale, che dal 2025 ha cambiato forma. Fino al

¹ <https://www.altroconsumo.it/soldi/imposte-e-tasse/news/taglio-irpef-2026>

2024, infatti, il cuneo era ridotto tramite una diminuzione dei contributi previdenziali per chi guadagnava fino a 25 mila euro. Dal 2025, invece, è stato sostituito da una detrazione aggiuntiva, che in alcuni casi ha ridotto leggermente lo stipendio per i redditi più bassi. I pensionati, non essendo interessati dal cuneo fiscale, beneficeranno soltanto del taglio dell'aliquota Irpef.

Si interviene anche sul sistema delle detrazioni per chi ha un reddito oltre i 75.000 euro, prevedendo un sistema complesso di rimodulazione per redditi che comporterà la restituzione di somme di denaro da parte dei contribuenti:

- a) Oltre 50 mila euro: restituzione di 260 euro in dichiarazione.*
- b) Da 75 mila euro in su: tetto massimo di detrazioni pari a 14 mila euro, calcolato con il sistema del quoziente familiare.*
- c) Da 100 mila euro: limite ridotto a 8 mila euro.*
- d) Da 120 mila euro: ulteriore riduzione fino ad azzerarsi a 240 mila euro.*
- e) Oltre 200 mila euro: restituzione dei 440 euro derivanti dal taglio Irpef 2026*
- f) Oltre i 240 mila euro: azzeramento totale delle detrazioni*

In generale evidenziamo una serie di problemi:

- g) La disparità di trattamento. Questo meccanismo, se applicato, perpetuerebbe la criticità in cui a parità di reddito, due persone potrebbero subire trattamenti differenti. Chi non ha spese detraibili (o le cui spese detraibili si salvano dal taglio) si terrebbe il beneficio, mentre chi sostiene spese detraibili (es. scuola dei figli, mutuo) vedrebbe il suo rimborso ridotto.*
- h) L'incentivo all'economia sommersa. La riduzione della convenienza nel portare spese in detrazione potrebbe spingere una parte dei pagamenti a ritornare nell'economia sommersa, con conseguente perdita di gettito per lo Stato.*
- i) L'incertezza del netto. La complessità delle regole applicative rende incerto l'effettivo beneficio netto sul reddito disponibile, rimandando alla dichiarazione dei redditi il conguaglio che potrebbe essere notevolmente ridotto.*
- j) La complessità e gestione. Il sistema fiscale italiano tende a diventare sempre più complesso con l'introduzione di meccanismi di "restituzione" o compensazione, rendendo difficile per il contribuente medio comprendere il proprio effettivo guadagno o perdita.*

Dal 2025 il sistema di incentivazione pensato per produrre un taglio del cuneo fiscale è passato dalla riduzione delle aliquote previdenziali a carico del lavoratore dipendente a quello di introduzione di detrazioni ad hoc. Il novellato sistema ha creato disparità di trattamento e, in certi casi una riduzione dello stipendio netto, oltre alla necessità di ricalcolo dell'agevolazione realmente spettante in sede di dichiarazione dei redditi.

Chiediamo pertanto la reintroduzione dell'agevolazione per il taglio del cuneo fiscale in vigore fino a dicembre 2024.

Allo stesso modo, le modifiche alle aliquote e agli scaglioni Irpef, uniti all'introduzione di una pseudo valutazione del nucleo familiare per la concessione di detrazioni per redditi oltre i 75 mila euro, hanno comportato la totale incertezza sulla reale imposizione fiscale personale e l'amplificazione dell'iniquità fiscale orizzontale. Troviamo profondamente scorretto ridurre le aliquote Irpef e prevedere che questa agevolazione debba esser restituita in fase di dichiarazione dei redditi, con calcoli incomprensibili dalla maggioranza degli italiani che si situano al di sopra della soglia di 50 mila euro di reddito lordo personale. Inoltre, e non da ultimo, l'indicizzazione della soglia di detrazioni massime utilizzabili alla sola presenza di figli, senza la valutazione di eventuali redditi di altri componenti familiari, introduce una ulteriore discriminazione per le famiglie monoreddito.

Art. 3 (Carta «Dedicata a te» per l'acquisto di beni alimentari di prima necessità)

Il comma 1 prevede che il fondo istituito dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 450, della legge n. 197/2022), destinato alla Carta "Dedicata a te" viene incrementato di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Le modalità di ripartizione delle risorse vengono definite da un decreto del Ministro dell'agricoltura di concerto con il Ministro del lavoro e MEF.

Il comma 2 riferendosi all'autorizzazione di spesa già prevista dalla stessa legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 451-bis), viene disposto un incremento di 2.231.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, da finanziare con le stesse risorse del fondo citato nel comma 1.

Il commento di Altroconsumo.

La proroga e il rifinanziamento della Carta "Dedicata a te" (500 milioni di euro in più per l'acquisto di beni alimentari) è una misura utile, ma temporanea e insufficiente rispetto all'aumento strutturale dei

prezzi. Serve un intervento più stabile di contrasto alla povertà alimentare, integrato con politiche di prezzo e filiere locali.

Art. 4 (Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività e del trattamento accessorio)

Al comma 1 introduce una tassazione agevolata del 5% per gli incrementi retributivi ottenuti dai lavoratori del settore privato, con reddito da lavoro dipendente non superiore a 28.000 euro annui, a seguito di rinnovi contrattuali firmati negli anni 2025 e 2026. Tali aumenti, erogati nel corso del 2026, sono soggetti — salvo rinuncia scritta del lavoratore — a una imposta sostitutiva del 5%, che sostituisce l'IRPEF e le addizionali regionali e comunali.

Il comma 2 prevede che è applicata l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività al 5 per cento solo per l'anno 2025.

Al comma 3 dispone che per i premi di produttività e le somme collegate ai risultati aziendali (disciplinati dalla legge 208/2015), viene confermata la tassazione agevolata negli anni 2026 e 2027, l'imposta sostitutiva si applica fino a un massimo di 5.000 euro di premi per lavoratore, con un'aliquota ridotta all'1% (anziché 10%).

Ai commi 4, 5 e 6 viene introdotto per il 2026, per i lavoratori con reddito fino a 40.000 euro nel 2025, un'imposta sostitutiva del 15% sulle indennità accessorie corrisposte nel 2026. Rientrano in questa agevolazione, entro un limite annuo di 1.500 euro: a) le maggiorazioni per lavoro notturno; b) le indennità per lavoro festivo o nei giorni di riposo settimanale; c) le indennità di turno o altri compensi collegati al lavoro a turni previsti dai contratti collettivi.

Il commento di Altroconsumo.

Sono interventi a favore dei lavoratori dipendenti. E ne apprezziamo lo spirito. Le agevolazioni fiscali per premi di produttività e rinnovi contrattuali premiano il lavoro dipendente, ma si tratta di misure una tantum valide solo per il 2026, che rischiano di diventare strumenti di "bonus a scadenza", senza incidere sulla redistribuzione strutturale del reddito da lavoro.

Art. 5 (Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica)

Il comma 1 aumenta da 8 a 10 euro del limite di esenzione fiscale per i buoni pasto elettronici per dipendenti.

Il commento di Altroconsumo.

Appreziamo invece questo intervento che va nella direzione giusta di incremento delle entrate per i lavoratori. I buoni pasto sono usati da 3,5 milioni di lavoratori e rappresentano da qualche tempo una componente importante delle entrate mensili delle famiglie che li usano non solo per pagare la pausa pranzo ma anche per acquistare beni alimentari. Proprio per questo motivo la facilitazione proposta su questo strumento è ottimale per dare sostegno al bilancio familiare. L'entrata in vigore del tetto alle commissioni di incasso ed altre spese per gli esercenti al 5% aumenterà la loro accettazione ma non risolverà tutti i problemi che si riscontrano nel loro utilizzo. Per questo la nostra richiesta è quella di farli diventare una componente della busta paga estendendo la cosiddetta indennità di mensa a tutti i lavoratori ed assicurando le esenzioni fiscali previste per i buoni pasto elettronici. Occorre lavorare sul TUIR (testo unico delle imposte sui redditi DPR 917/1986) per dare la possibilità ai datori di lavoro di versare in busta paga al lavoratore una indennità sostitutiva della mensa che sia esentasse per lavoratore e azienda come avviene per i buoni pasto. Per questo motivo proponiamo la modifica all'articolo Art 51 comma 2 lettera c del Testo unico delle imposte sui redditi (dpr 917/1986), estendendo di fatto a tutti la possibilità di beneficiare dell'indennità di mensa (a oggi riservata solo ad alcune categorie di lavoratori).

Fermo restando questa possibilità, apprezziamo la misura proposta che tende ad aumentare l'importo dei buoni pasto elettronici esentasse per i lavoratori e con agevolazioni per le imprese portando il loro valore massimo dagli attuali 8 euro a 10 euro. Il valore degli 8 euro risale al 2020 e nel frattempo il potere di acquisto dei lavoratori si è ridotto del 10%. Questa stessa estensione andrebbe poi applicata anche al valore in busta paga nel caso fosse prevista questa possibilità come spiegato nei paragrafi precedenti.

La petizione di Altroconsumo ha raccolto più di 53.000 firme²

Art. 7 (Modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi)

² <https://www.altroconsumo.it/azioni-collettive/buoni-pasto>

L'articolo della Finanziaria modifica l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017, subordinando l'applicazione dell'aliquota ridotta del 21% della cedolare secca sui redditi da locazioni brevi alla condizione che, per l'unità immobiliare individuata in dichiarazione, non siano stati conclusi contratti tramite intermediari immobiliari o portali telematici nel corso del periodo d'imposta. In presenza anche di un solo contratto stipulato tramite tali soggetti, si applica l'aliquota ordinaria del 26%.

Il commento di Altroconsumo.

Con questa modifica del decreto-legge 50 del 2017 si crea una disparità di trattamento tra i cittadini di cui non si capisce la ratio se non quella di punire in qualche modo gli intermediari immobiliari o i portali telematici e colpire l'intermediazione digitale non è la soluzione: è un passo indietro nella modernizzazione del mercato immobiliare. Infatti, l'aumento dell'aliquota non si applica a:

- *chi affitta senza intermediari: I proprietari che affittano immobili tramite un contratto diretto, senza l'ausilio di piattaforme o agenzie, potranno continuare a usufruire dell'aliquota agevolata al 21% per il loro primo immobile*
- *Chi affitta immobili non abitativi: L'aumento si applica esclusivamente agli affitti brevi di tipo abitativo, non a quelli di altro tipo.*
- *Chi affitta più di un immobile, ma non tramite intermediari: Coloro che affittano più di un'abitazione senza intermediari, potranno comunque usufruire dell'aliquota al 21% per uno di essi, come accadeva in precedenza.*

Detto questo si colpisce inspiegabilmente il piccolo proprietario di casa, che non avendo competenze tecniche per seguire la locazione, si affida ad un intermediario o a un portale telematico che indubbiamente offre delle semplificazioni notevoli per la locazione breve. Con questa misura non si colpisce il triste fenomeno delle locazioni brevi che sostituiscono le locazioni e gli affitti più nei centri abitati soprattutto nelle località turistiche. Per ridurre questo fenomeno bisognerebbe lavorare su altri aspetti; prevedere delle misure specifiche per colpire maggiormente le grandi aziende che affittano in blocchi case e appartamenti acquistati ai privati.

Art. 9 (Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)

Il comma 1 proroga le misure previste per le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica anche per il 2026. In particolare, dispone che le detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica sono previste per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36% delle spese sostenute, anche nell'anno 2026. Inoltre, sempre per il medesimo anno, tale detrazione è elevata al 50% per le spese sostenute per le prime case. La stessa proroga è valida per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici nonché per gli interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico. Infine, è prorogato per il 2026 anche il bonus per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, con detrazione pari al 50% del costo di acquisto, fino a 5.000 euro.

Il commento di Altroconsumo.

Appreziamo questa novità che mantiene anche per il 2026 le detrazioni per le riqualificazioni energetiche degli immobili evitando la loro riduzione. Tuttavia, non possiamo evitare di considerare che il procedere di proroga in proroga non offre quella necessaria certezza pluriennale del quadro incentivante necessaria per deliberare (nel caso dei condomini) e programmare tali lavori nel tempo, senza l'inutile fretta imposta dalla scadenza imminente che solo beneficia chi specula su questi lavori, penalizzando le imprese serie e sane del nostro paese, oltre ai clienti finali. Inoltre, mettere sullo stesso piano tutti gli interventi di ristrutturazione senza premiare quelli di cui maggiormente ha bisogno il nostro patrimonio edilizio (riqualificazione energetica e di stabilità strutturale (anti-sisma)), applicando uno schema caratterizzato da aliquote uniformi e non differenziate in funzione della finalità degli interventi e della qualità o dell'impatto sociale degli interventi, non orienta la spesa verso gli obiettivi strutturali di sicurezza, sostenibilità, riduzione dei consumi ed un'efficiente allocazione della spesa pubblica. Come sappiamo bene in Italia circa il 60% degli edifici è oggi in classe F e G. La spesa per avere immobili più sostenibili non deve gravare sulle tasche dei cittadini, per molti dei quali la casa rappresenta l'unico patrimonio o fonte di reddito. È per questo che riteniamo fondamentale che le detrazioni permangano e siano riviste al rialzo nell'ottica di priorità illustrate prima. Si tratta di una misura che si autoalimenterà, permettendoci di avere edifici migliori e impatti positivi sul settore edilizio e sul PIL, senza contare i benefici per il minor fabbisogno energetico e la dipendenza da importazioni estere di energia.

Art. 28 (Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti del fumo)

Al comma 1 disciplina l'accisa sui tabacchi lavorati e l'imposta di consumo sui prodotti succedanei dei tabacchi, introducendo aumenti graduali delle aliquote, regole di tracciamento, divieti di vendita e obblighi di etichettatura per i prodotti contenenti nicotina. Nello specifico l'aliquota salirà:

- Sigarette – da 29,50 €/1.000 sigarette (2023), a 32 €/1.000 nel 2026, 35.50 € nel 2027, 38.50 € dal 2028;
- Tabacco da pipa e sigari – da 47 €/kg (2026) fino a 51 €/kg (2028);
- Tabacco trinciato per sigarette – da 161,50 €/kg (2026) a 169,50 €/kg (dal 2028);
- Imposta di consumo fissa per sigaretta – 216 €/1.000 (2026), 221 €/1.000 (2027), 227 €/1.000 (dal 2028);
- Prodotti succedanei – 40,5 % (2026), 41 % (2027), 42 % (dal 2028).

Al comma 2 prevede anche un contestuale aumento dall'imposta di consumo. L'articolo inoltre: prevede l'obbligo di comunicazioni telematiche trimestrali tra i depositi autorizzati e l'AdE; vieta la vendita a distanza ai consumatori (prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie per fabbricanti, importatori, distributori e rivenditori in caso di violazione);

Al comma 3 chiarisce che le confezioni e gli imballaggi dei prodotti contenenti nicotina devono riportare informazioni sugli ingredienti, sul contenuto di nicotina, avvertenze d'uso e avvertenze sanitarie specifiche, essere dotati di chiusura a prova di bambino e rispettare un limite massimo di nicotina per unità funzionale al consumo. Al comma 4 e 5 stabilisce il divieto di vendita ai minori di 18 anni e consente lo smaltimento delle scorte esistenti non conformi alle nuove prescrizioni.

Il commento di Altroconsumo.

Appreziamo il fatto che la norma preveda un aumento delle accise e dell'imposta di consumo anche per i prodotti succedanei del tabacco. Le imposte sui prodotti da inalazione senza combustione (come il tabacco riscaldato) e le sigarette elettroniche aumenteranno progressivamente a partire dal 2026, portando anche a un rincaro per questi prodotti. L'aggravio peserà, in misure diverse, su articoli quali

il tabacco da masticare, il tabacco riscaldato e i liquidi per i dispositivi elettronici. Per il tabacco trinciato, l'accisa passa da 37 euro per chilogrammo convenzionale a 47 euro nel 2026, 49 euro nel 2027 e infine a 51 euro a decorrere dal 2028. In termini pratici, questo si traduce in un costo aggiuntivo di circa 40 centesimi per una busta da 30 grammi di tabacco a partire dal 2026. Anche i tabacchi da inalazione senza combustione non sono esclusi. Per questi prodotti, l'imposta, che oggi equivale al 39,5% delle accise dovute su una quantità equivalente di sigarette, aumenterà progressivamente. Arriverà al 40,5% nel 2026 e raggiungerà il 42% nel 2028. A livello di costo finale per il consumatore, l'aggravio è stimato intorno a 1,50 euro per i liquidi contenenti nicotina e 1 euro per quelli che ne sono privi. Parallelamente, alcune fonti di settore hanno previsto un rincaro generico di 12 centesimi anche per le sigarette elettroniche. Apprezziamo questo aumento generalizzato delle imposte anche sui prodotti succedanei. Come sosteniamo da tempo è questa la strada giusta da seguire. Sigarette elettroniche (e-cig) e dispositivi a tabacco riscaldato godono da anni di vantaggi normativi e fiscali, versando allo Stato meno tasse rispetto alle sigarette tradizionali. In realtà non ci sono prove scientifiche che dimostrano la minor pericolosità di questi prodotti rispetto alla sigaretta, anzi dagli studi emerge che non sono affatto privi di rischi per la salute. Si tratta quindi di privilegi ingiustificati da ragioni di salute pubblica, che contribuiscono soltanto alla diffusione di questi dispositivi, in particolare tra i più giovani, annullando anni di lotta al fumo (8 milioni di persone muoiono ogni anno, in tutto il mondo, per malattie correlate al fumo). Siamo convinti che la cosa debba cambiare e abbiamo per questo in essere una petizione ³

Gli sconti sulle tasse ai produttori comportano minori introiti per le casse dello Stato che potrebbero invece essere impiegati per sostenere la salute pubblica. Secondo le nostre stime, dal 2021 ad oggi, abbiamo perso sicuramente oltre un miliardo di euro all'anno. Si tratta di cifre ingenti che potrebbero andare a beneficio della salute pubblica.

Non essendoci prove che e-cig e dispositivi a tabacco riscaldato siano meno nocivi delle sigarette tradizionali, è necessario che i tre prodotti vengano equiparati, sia a livello fiscale che normativo. Le richieste che vogliamo portare avanti insieme a Tobacco Endgame sono:

- 1) eliminare gli sgravi fiscali di cui beneficiano sigarette elettroniche e prodotti a tabacco riscaldato e quindi equipararne il prelievo fiscale (accise e Iva) a quello delle sigarette tradizionali (senza aumentare il costo per i consumatori). Per capire la disparità di trattamento basti pensare che oltre il*

³ <https://www.altroconsumo.it/azioni-collettive/sigarette-elettroniche-e-tabacco-riscaldato>

70% del prezzo di un pacchetto va in tasse (se un pacchetto costa mediamente circa 6 euro, vuol dire che circa 4 euro vanno allo Stato e due euro circa è il guadagno per il produttore); per le sigarette con tabacco riscaldato, invece, il prelievo fiscale ammonta solo a circa il 34% del prezzo di vendita di un pacchetto; per le sigarette elettroniche siamo a meno del 20% su millilitro di liquido (percentuali riferite al 2025).

2) estendere il divieto di utilizzo nei luoghi pubblici al chiuso valido per il fumo anche a sigarette elettroniche e prodotti a tabacco riscaldato, al fine di proteggere la salute di chi non ne fa uso, in modo particolare di donne incinte e minori;

3) estendere in modo esplicito le restrizioni alla pubblicità valide per il fumo anche a sigarette elettroniche e prodotti a tabacco riscaldato (dispositivi, liquidi e stick); in particolare che venga chiarito il divieto di ogni forma di pubblicità, inclusa quella sui social network e in tv

4) Il denaro recuperato con l'eliminazione degli sgravi fiscali potrebbe poi costituire un fondo per finanziare programmi di prevenzione e di informazione dei cittadini sui rischi del tabacco e di questi nuovi prodotti e per sovvenzionare la ricerca indipendente sul tema (spesso finanziata dall'industria del tabacco stessa).

Art. 29 (Differimento dell'efficacia dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate)

Viene disposta la proroga l'entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax al primo gennaio 2027.

Il commento di Altroconsumo.

Mentre l'articolo 28 è positivo perché va nella direzione di usare la tassazione per disincentivare l'uso di sostanze dannose alla salute, questo articolo, invece, va nella direzione opposta dimostrando poca visione strategica; il rinvio dell'entrata in vigore della "plastic tax" e della "sugar tax", posticipa delle tasse che potrebbero avere invece un impatto concreto sulla sostenibilità ed aumentare le entrate statali. Si privilegia un approccio conservativo che tutela le imprese più che la salute e la sostenibilità.

Art. 30 (Misure in materia di accisa sui carburanti)

Novellando l'articolo 3 di cui al d.lgs. 43/2025 recante la revisione delle accise, l'articolo dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2026 si applica una riduzione dell'accisa sulle benzine nella misura di 4,05

centesimi di euro per litro e un aumento, nella medesima misura, d'accisa applicata al gasolio impiegato come carburante. Conseguentemente, le aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio impiegato come carburante sono rideterminate nella seguente identica misura, cioè 672,90 € per mille litri. L'articolo dispone, altresì, che le nuove accise non si applicano al gasolio utilizzato per lavori agricoli, orticoli, allevamento, silvicoltura, piscicoltura e florovivaistica. Infine, dispone che le maggiori entrate derivanti dalla rideterminazione delle aliquote di accisa sono destinate al Fondo per l'attuazione della delega fiscale.

Il commento di Altroconsumo.

Appreziamo questa misura che allinea le accise del diesel, oggi più basse, a quella della benzina. In sintesi, l'accisa sulla benzina che attualmente è di 0,7134 euro al litro si riduce di 4,05 centesimi, mentre quella sul diesel aumenta dello stesso importo

Per la benzina si tratta di una riduzione importante, tuttavia Altroconsumo ritiene che la rimodulazione delle accise non basti. È arrivato ormai il momento di passare direttamente all'azzeramento dell'Iva. Essendo l'Iva una percentuale (che con la sua aliquota, attualmente al 22% determina il prezzo finale in modo decisivo), avrebbe un impatto maggiore rispetto agli interventi sulle accise. Abbiamo raccolto più di 212.000 firme su questa proposta che ci auguriamo possa essere ascoltata ⁴

Art. 46 (Misura di integrazione del reddito delle lavoratrici madri con due o più figli)

L'art. 46, al comma 1, interviene sull'articolo 1, comma 219, della legge n. 207 del 2024, apportando alcune modifiche al riconoscimento dell'esonero contributivo per le lavoratrici madri. In particolare, lo slitta dall'anno 2026 al 2027. Per le madri di tre o più figli, l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Infine, viene completamente eliminato il terzo periodo, che conteneva disposizioni particolari sulle condizioni di esclusione, rendendo più lineare il testo normativo.

Il comma 2 dispone che, nelle more dell'attuazione per il riconoscimento dell'esonero contributivo per le lavoratrici madri, per l'anno 2026, alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata, con due figli e fino al

⁴ <https://www.altroconsumo.it/azioni-collettive/aumenti-carburante>

mezzo del compimento del decimo anno da parte del secondo figlio, è riconosciuta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), a domanda, una somma, non imponibile ai fini fiscali e contributivi, pari a 60 euro mensili, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, da corrispondere alla madre lavoratrice titolare di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua. La medesima somma è riconosciuta anche alle madri lavoratrici dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie autonome, comprese le casse di previdenza professionali e la gestione separata, con più di due figli e fino al mese di compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo, titolari di reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro su base annua, a condizione che il reddito da lavoro non consegua da attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato e, in ogni caso, per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività di lavoro autonomo non coincidenti con quelli di vigenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le mensilità spettanti della somma di cui al presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2026 fino alla mensilità di novembre, sono corrisposte a dicembre, in unica soluzione, in sede di liquidazione della mensilità relativa al medesimo mese di dicembre 2026. Le somme di cui al presente comma non rilevano ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente. L'INPS provvede alle attività derivanti dal presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il commento di Altroconsumo

L'integrazione del reddito delle lavoratrici madri con due o più figli e gli incentivi alla trasformazione dei contratti a tempo indeterminato per madri lavoratrici sono passi avanti per la conciliazione vita-lavoro, ma la platea resta ristretta. Inoltre, il passaggio a un contributo mensile riconosciuto a fine anno non supporta costantemente il reddito, mentre il meccanismo di riconoscimento di uno sgravio contributivo alle lavoratrici, che doveva esser riconosciuto a partire dal 2025 e che sarebbe ben più efficace, rimane in vigore solo per chi abbia almeno 3 figli e la sua applicazione sulla totale platea slitta al 2027. Manca d'altra parte un intervento mirato a rendere universali i servizi per l'infanzia e di sostegno alla genitorialità, soprattutto nel Mezzogiorno.

Art. 47 (Modifiche della franchigia della prima casa ai fini ISEE e della scala di equivalenza)

Il comma 1 prevede che, nelle more dell'adeguamento del Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE, innalza a 91.500 euro (in luogo di 52.500 euro), incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo, la soglia entro la quale, per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, al netto del mutuo residuo, il valore della casa di abitazione non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare. Prevede inoltre che le maggiorazioni per nucleo familiare vengono ridefinite in funzione del numero dei figli: 0,1 per due figli, 0,25 per tre figli, 0,40 per quattro figli e 0,55 per almeno cinque figli.

Il commento di Altroconsumo.

L'effetto combinato dell'aumento della franchigia e della nuova scala di equivalenza comporterà una riduzione dell'ISEE medio per i nuclei con figli e proprietari della prima casa, incrementando la platea potenziale dei beneficiari delle principali prestazioni collegate (assegno di inclusione, assegno unico universale, bonus nido e contributo una tantum per i nuovi nati). C'è da capire se tutto questo è sostenibile, considerando che si parla sempre di risorse limitate.

ART. 56.

(Contributo per il sostegno abitativo dei genitori separati e divorziati)

1. Al fine di garantire un sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà con figli a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma.

Il commento di Altroconsumo.

Ci chiediamo come mai il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti usi 20 milioni di euro all'anno delle risorse a sua disposizione per questa misura; e perché sia lo stesso Ministero dei Trasporti a

definire i criteri e le modalità di erogazione dei contributi. Se la misura avesse un valore di sostegno alle Famiglie dovrebbe essere coperto da altre risorse.

Il Ministero dei Trasporti dovrebbe preoccuparsi di altro. I 20 milioni del Fondo a sua disposizione dovrebbero essere usati per misure a favore di cittadini che usano le infrastrutture statali. E se questa misura, assolutamente meritevole, dovesse essere implementata, la richiesta e i fondi dovrebbero arrivare da altri Ministeri competenti.

Art. 68 (Farmacia dei servizi)

Il comma 1 prevede che, tenuto conto dell'esito della relativa fase di sperimentazione, i servizi erogati dalle farmacie siano stabilmente integrati nel SSN. In questo senso, le farmacie, pubbliche e private, vengono formalmente riconosciute come strutture sanitarie e sociosanitarie. Parallelamente, si prevede che, per le ulteriori prestazioni assistenziali eventualmente da erogarsi da parte delle farmacie convenzionate con il SSN, il Ministero della salute adotti apposite linee guida volte a definire i requisiti per lo svolgimento di tali prestazioni, in particolare con riferimento ai requisiti delle farmacie che operano in contesti decentrati, di disagio e di ruralità.

Il comma 2 prevede una dotazione finanziaria vincolata di 50 milioni di euro annui, a partire dal 2026, nell'ambito del fabbisogno sanitario standard nazionale, per promuovere le finalità di cui sopra. Stabilisce inoltre che tali fondi saranno ripartiti tra le Regioni in sede di definizione del riparto del fondo sanitario.

Il comma 3 definisce le modalità di remunerazione dei servizi, stabilendo che le tariffe saranno stabilite dalle Regioni e Province autonome, attraverso accordi regionali con le organizzazioni di categoria. Tali accordi dovranno rispettare le linee generali definite a livello nazionale dall'*Accordo Collettivo Nazionale (ACN)*.

Il comma 4 introduce un meccanismo di rendicontazione annuale, disponendo che Regioni e Province autonome debbano trasmettere entro il 30 giugno di ogni anno al Ministero della Salute i dati su utilizzo dei fondi e volumi di attività, al fine di consentire un monitoraggio degli impatti organizzativi ed economici.

Il comma 5 apporta modificazioni al d.lgs. 502/1992: si riscrive la lettera c-bis) dell'art. 8, comma 2, chiarendo che l'ACN definisce principi e criteri di remunerazione per i servizi assistenziali delle farmacie; si modifica la lettera c-ter) del medesimo articolo per precisare che gli accordi regionali devono rispettare i limiti di spesa, che le Regioni possono individuare farmacie "qualificate" per fornire servizi di secondo livello e che eventuali servizi al di fuori dei limiti di spesa saranno a carico del cittadino. Il comma 6 prevede che, al fine di ottemperare alle misure di cui sopra, il Ministero

dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, emani entro il 30 marzo 2026 un apposito decreto nel quale vengano disciplinate le modifiche alle procedure delle prescrizioni mediche dematerializzate nell'ambito del Sistema tessera sanitaria, nonché delle relative erogazioni anche ai fini del rimborso delle stesse.

Il commento di Altroconsumo.

Nello specifico, è stato eliminato il requisito di autorizzazione e accreditamento delle farmacie che erogano servizi mentre, come quadro di riferimento, sono state indicate linee guida specifiche che il Ministero della Salute dovrà emanare. L'articolo richiama il DPCM 12 gennaio 2017 che riconosce le farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale "come strutture eroganti prestazioni sanitarie e sociosanitarie" (DPCM 12 gennaio 2017) e precisa che per tutti gli ulteriori servizi che le farmacie potranno offrire il Ministero della Salute dovrà emanare delle "apposite linee guida al fine di definire i requisiti per lo svolgimento delle predette prestazioni, in particolare con riferimento ai requisiti delle farmacie che operano in contesti decentrati, di disagio e di ruralità".

La norma è stata criticata dalle associazioni di categoria di ambulatori e laboratori di analisi della sanità privata accreditata che hanno sottolineato la funzionalità della previsione di tali obblighi, per evitare discriminazioni nel trattamento tra operatori, le farmacie dovrebbero confrontarsi con la legge n. 502 del 1992 e con tutti i rigorosi adempimenti previsti per l'autorizzazione e l'accREDITAMENTO istituzionale, esattamente come già avviene per le cliniche, i laboratori e gli ambulatori privati e pubblici.

D'altra parte, è indubbio che sia opportuno verificare che la qualità dei servizi sia adeguata; non possiamo permetterci di avere cittadini di serie A o di serie B a seconda del luogo in cui si recano per fare analisi, controlli, prelievi.

Articolo 77 Dematerializzazione ricetta per celiaci.

Il comma 1 prevede l'implementazione delle procedure per la generazione del buono dematerializzato per l'erogazione dei prodotti senza glutine a carico del SSN. Per tale finalità ai soggetti affetti da celiachia il Sistema Tessera Sanitaria rilascia un buono dematerializzato attraverso un codice personale.

Il comma 2 stabilisce che i soggetti affetti da celiachia utilizzano il suddetto buono presso le farmacie, le parafarmacie, i negozi alimentari specializzati e i negozi della grande distribuzione organizzata (GDO).

Il comma 3 dispone che le regioni stipulano apposite convenzioni con i negozi della GDO e i suddetti negozi alimentari. L'elenco dei negozi convenzionati è pubblicato sul sito internet della regione.

Il comma 4 dispone che tramite decreto attuativo del Ministro della salute, di concerto con gli organi competenti, stabilisce i criteri standard, per la definizione e l'attuazione:

- a) del sistema centralizzato di generazione del buono dematerializzato;
- b) delle modalità di assegnazione a ciascun beneficiario del budget mensile;
- c) delle modalità di utilizzo del buono dematerializzato presso i negozi;
- d) della tracciabilità dell'importo del budget residuo;
- e) delle modalità di compensazione tra regioni e province autonome degli importi spesi presso le farmacie, le parafarmacie, i negozi alimentari specializzati e ai negozi della GDO convenzionati per l'erogazione dei prodotti dai soggetti che hanno acquistato i prodotti in un luogo diverso da quello della residenza o del domicilio sanitario.

Il comma 5 reca le relative disposizioni finanziarie.

Il commento di Altroconsumo.

Una misura di semplificazione e di armonizzazione su tutto il Territorio nazionale dei voucher per i celiaci che finora non potevano usufruire dei voucher della Regione di residenza altrove sul territorio nazionale.

Ovviamente ci sarà un lavoro di passaggio tecnico dalla normativa e dagli accreditamenti Regionali a quelli nazionali. Occorre evitare peggioramenti nelle condizioni delle persone vulnerabili. Da questo punto di vista sarà opportuno valorizzare il più possibile tutto ciò di buono che ogni singola Regione è riuscita a realizzare finora.

Art. 108 (Carta elettronica “Valore”)

Il comma 1 dispone che a decorrere dall'anno 2027, è assegnata, nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma, una Carta elettronica denominata “Carta Valore” ai soggetti che, a partire dall'anno 2026, hanno conseguito, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati.

Il comma 2 stabilisce che la Carta assegna un credito utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma al fine di consentire l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, strumenti musicali, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali, nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera.

Il comma 3 dispone che la Carta è concessa nel rispetto del limite massimo di spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Il comma 4 stabilisce che con decreto annuale del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e con il Ministro dell'istruzione da adottare entro il 30 settembre di ciascun anno, sono definiti gli importi nominali da assegnare, nel rispetto del limite dello stanziamento massimo di spesa di 180 milioni di euro, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta "Valore".

Il comma 5 dispone che il Ministero della cultura provvede al monitoraggio semestrale delle spese e dell'utilizzo della Carta Valore, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il mese successivo a quello di chiusura di ciascun semestre. Nell'adozione del suddetto decreto si tiene conto degli esiti del monitoraggio semestrale delle spese e dell'utilizzo della Carta Valore e dei risultati delle analisi realizzate nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa.

Il comma 6 stabilisce che il Ministero della cultura ha il compito di vigilare sul corretto funzionamento della Carta elettronica "Valore". In caso di utilizzi non conformi o violazioni delle disposizioni attuative, il Ministero può adottare i seguenti provvedimenti: Disattivazione della carta; Cancellazione dall'elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati; Diniego dell'accredito; Recupero delle somme indebitamente percepite, non correttamente rendicontate o eventualmente utilizzate per spese non ammissibili; Sospensione cautelare dell'erogazione degli accrediti;

Nei casi di violazioni più gravi o ripetute, sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati.

Il comma 7 dispone che, nei casi di violazioni delle disposizioni attuative che non costituiscono reato, il prefetto può:

- Irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 10 e 50 volte la somma indebitamente percepita o erogata, con un importo minimo di 1.000 euro;
- Valutare la gravità del fatto, le conseguenze e l'eventuale reiterazione, e disporre la sospensione dell'attività della struttura, impresa o esercizio commerciale per un periodo massimo di sessanta giorni.

Il comma 8 stabilisce che la concessione della Carta della cultura Giovani e della Carta del merito avvenga a partire dall'anno 2023 e fino all'anno 2026, esclusivamente per i soggetti che perfezionano i seguenti requisiti entro il 31 dicembre 2025:

- Carta della cultura Giovani: riservata ai residenti nel territorio nazionale (anche con permesso di soggiorno valido se previsto), appartenenti a nuclei familiari con ISEE \leq 35.000 euro, assegnata nell'anno successivo al compimento del 18° anno di età.
- Carta del merito: riservata ai soggetti che conseguono il diploma finale presso istituti di istruzione secondaria superiore o equiparati con votazione \geq 100/100, entro l'anno del compimento del 19° anno di età, assegnata nell'anno successivo al conseguimento del diploma e cumulabile con la Carta della cultura Giovani.

Il comma 9 dispone che i soggetti che intendono utilizzare la Carta della cultura Giovani o la Carta del merito siano tenuti, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, non solo alla trasmissione della fattura, ma anche a tutti gli altri adempimenti richiesti per la liquidazione delle fatture.

Il commento di Altroconsumo.

Assistiamo al ritorno, sotto una nuova denominazione, del cosiddetto Bonus Cultura, ora riformulato carta "Valore" per la cultura, una card elettronica per favorire l'accesso ai beni culturali, non legata al reddito familiare, ma che esclude chi ha lasciato la scuola, ha scelto studi professionalizzanti e che paradossalmente ne avrebbe più bisogno. In effetti la finalità non è quella di incentivare la cultura e l'accesso ai libri, ai musei, etc ma invece quella di premiare il merito. Ne avevamo bisogno? Si tratta di una scelta che rischia di trasformare uno strumento potenzialmente inclusivo in un meccanismo selettivo, che non risponde alle esigenze di equità e di promozione culturale diffuse. È necessario ripensare l'intervento affinché torni ad essere uno strumento di accesso universale alla cultura, soprattutto per chi ne è più distante.

Art. 110 (Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220)

L'articolo è composto da un solo comma, che modifica la Legge Cinema (n. 220/2016). In particolare, la lettera a) modifica l'articolo 13 e nello specifico:

- il numero 1) riduce l'importo minimo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo dagli attuali 700 milioni di euro annui a 510 milioni di euro annui per l'anno 2026 e a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027;
- il numero 2) elimina il vincolo quantitativo che destinava obbligatoriamente tra il 10% e il 30% del Fondo per il cinema e l'audiovisivo ai contributi previsti dagli articoli 26 e 27 della Legge Cinema, relativi rispettivamente ai contributi selettivi e al finanziamento di iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva.

Altresì, la lettera b) modifica l'articolo 21. Nello specifico:

- il numero 1) prevede che il decreto ministeriale di riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo stabilisca il limite massimo complessivo dei crediti d'imposta previsti dalla Legge Cinema;
- il numero 2), al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dal medesimo decreto ministeriale, prevede che il MiC effettui il monitoraggio trimestrale della spesa dei contributi e del tiraggio dei crediti d'imposta previsti dalla Legge Cinema e ne comunichi le risultanze al MEF.

Inoltre, la lettera c) elimina il vincolo del 3% della dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo per il potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini.

La lettera d) elimina il vincolo di spesa, finora pari a 30 milioni dal 2024, per il Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali, precisando che le risorse per tale Piano saranno stabilite dal decreto ministeriale di riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo.

La lettera e) elimina il vincolo di spesa, finora pari a 3 milioni dal 2025, per il Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, precisando che le risorse per tale Piano saranno stabilite dal decreto ministeriale di riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo.

Il commento di Altroconsumo.

Anche da questo punto di vista nessuna assistenza alla cultura. Si taglia il Fondo per il cinema, quindi i fondi di sostegno ad una categoria di lavoratori impegnati a produrre prodotti "culturali".

Questi elencati sopra i nostri commenti agli articoli della Manovra nel testo al momento in discussione. Di seguito invece altri aspetti che non sono regolamentati negli articoli del testo ma che vorremmo invece venissero trattati dalla Legge di Bilancio.

Si tratta di interventi che mirano a sostenere famiglie, lavoratori e utenti di servizi essenziali.

Famiglie e minori

- **Seggiolini auto:** bonus pari al 50% del prezzo (max 250 €) per ISEE fino a 20.000 €.
- **Libri scolastici:** detrazione fiscale del 19% estesa all'acquisto di libri, con tetto adeguato per studente.

- **Certificati medici sportivi:** gratuità per under 18, disabili e famiglie con ISEE sotto 20.000 €, riduzione e semplificazione delle tipologie.

Servizi e consumatori

- **Banche e pagamenti:** indennizzi automatici per interruzioni di servizio, senza reclamo.
- **Passaporti:** tempi più rapidi, digitalizzazione dei pagamenti e riduzione dei costi, in particolare per i minori.
- **Sanità;** Il problema delle liste d'attesa, dovuto a sottofinanziamento e carenza di personale, non si risolve con sanzioni alle Regioni ma con risorse e interventi nazionali.
- **Indennizzi potenziati per i disservizi ferroviari**

Fisco, energia e casa

- **Gas ed energia:** Iva sul gas al 10%, eliminazione oneri di sistema, revisione dei bonus sociali con soglie ISEE più eque e monitoraggio prezzi.
- **Bonus TARI:** applicazione degli stessi criteri dei bonus sociali.
- **Casa e giovani:** rafforzamento del Fondo Consap e agevolazioni per mutui under 36.

Lavoro e fisco

- **Bonus Maroni.** Eliminazione del bonus Maroni per favorire il ricambio generazionale.

Bonus Sistema ritenuta per bambini

L'art. 172 del Nuovo Codice della strada prevede per il trasporto in auto dei bambini sotto i 150 cm di altezza l'utilizzo di un idoneo sistema di ritenuta. Il seggiolino auto è indispensabile al trasporto in sicurezza dei neonati da che escono dal reparto maternità fino a circa 12 anni ed ha un impatto economico importante soprattutto all'arrivo del primo figlio. Inoltre difficilmente si utilizzano seggiolini usati, perché a meno di essere a conoscenza della storia del prodotto, un seggiolino di seconda mano potrebbe non offrire la protezione dovuta al bebè.

I seggiolini dalla nascita ai 75-80 cm (15 mesi circa) mediamente hanno prezzi di listino di 330€ per quelli che accompagnano dalla nascita ai 105 cm (circa 4 anni) la cifra si alza a 460 € e sono l'unico oggetto di puericoltura assolutamente irrinunciabile, non solo perché obbligatori per legge, ma perché indispensabili a proteggere il bambino quando viaggia in auto.

La proposta è quella di garantire un bonus pari al 50% del prezzo di acquisto del seggiolino auto fino ad un massimo di 250 euro a figlio per i redditi Isee fino a 20.000 euro.

Detrazione per libri scolastici al 19%

Dalle inchieste di Altroconsumo confermate anche dall'indagine appena aperta da Antitrust risulta che dal 2019 il costo dei libri scolastici nuovi è cresciuto del 9%⁵.

Si tratta di una spesa importante per le famiglie e legata alla frequenza della scuola dell'obbligo (dai sei ai 16 anni). Peraltro, dopo e fino ai 18 anni, è previsto comunque l'obbligo formativo, se non a scuola, almeno con la frequenza di corsi di formazione. Insomma, l'acquisto dei libri scolastici è una spesa importante che cresce se in famiglia ovviamente ci sono più figli.

Per questo chiediamo una modifica alla detrazione fiscale del 19% per le spese scolastiche prevista dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 15 del Tuir. In queste spese andrebbero dunque inserite quelle per l'acquisto dei libri scolastici nuovi o usati. Chiediamo che il tetto di spesa per il riconoscimento della detrazione sia adeguato alle spese sostenute dalle famiglie e quindi sia un tetto previsto per ogni studente del nucleo familiare e che tenga conto delle spese medie previste per gli studenti differenti per ordine e grado.

Indennizzi per mancata fornitura dei servizi bancari o di pagamento

Negli ultimi mesi sono accaduti eventi più o meno gravi che hanno visto interruzioni nella fornitura di servizi bancari e di pagamento, a farne le spese i clienti (imprese e/o consumatori) impossibilitati a fare o incassare bonifici ed altri pagamenti e a visualizzare le loro posizioni. Non avere accesso all'operatività bancaria online e alle operazioni di pagamento digitale ha delle evidenti ripercussioni negative evidenti per i clienti. I consumatori, gli esercenti, i clienti non retail coinvolti hanno tutto il diritto di ricevere un indennizzo attraverso l'invio di un reclamo formale alla propria banca o

⁵ <https://www.altroconsumo.it/vita-privata-famiglia/mamme-e-bimbi/news/andamento-prezzi-libri-scuola>

all'emittente della carta (o del Pos). Tuttavia, riteniamo serva una nuova regolamentazione che preveda **indennizzi automatici** per i clienti in caso di interruzioni dei servizi bancari senza bisogno di reclami. Di seguito alcuni esempi di gravi disservizi subiti e in nota gli approfondimenti sul sito di Altroconsumo:

- Interruzioni a Bancomat, Visa e Mastercard ⁶
- Banca Sella⁷
- Intesa San Paolo⁸
- BNL⁹

Insomma, serve una regolamentazione che preveda in queste situazioni di down, degli indennizzi automatici per i clienti, senza bisogno di aprire un contenzioso. Gli indennizzi dovrebbero essere riconosciuti dalla banca direttamente sulla carta o sul conto corrente ed essere proporzionali alla gravità del disservizio e alla sua durata. Il tutto sotto l'egida di Banca d'Italia.

Proponiamo dunque una modifica del Testo unico bancario con inserimento di un articolo dedicato nel Titolo VI - TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E DEI RAPPORTI CON I CLIENTI Capo I - Operazioni e servizi bancari e finanziari per prevedere questo indennizzo automatico.

Certificato medico sportivo.

Sappiamo che l'attività sportiva a tutte le età ha degli evidenti benefici sulla salute e quindi anche economici sul Servizio sanitario nazionale. Persone che stanno meglio incidono anche meno sui costi del SSN. Il certificato medico per fare attività sportiva è uno degli adempimenti che bisogna mettere in conto quando ci si iscrive ad un corso, in palestra, ma anche per le attività sportive vere e proprie (organizzate dalle scuole e non) o per partecipare a manifestazioni organizzate. Per gli atleti minori di 18 anni e le persone con disabilità, la certificazione agonistica è gratuita. Sono invece a carico della persona gli accertamenti specifici necessari. Per tutti gli altri, la certificazione agonistica è a pagamento. Se la visita viene prenotata presso le Asl, i certificati agonistici hanno di norma un ticket fisso a seconda di come l'attività sportiva da valutare venga classificata (se con impegno

⁶ <https://www.altroconsumo.it/soldi/carte-di-credito/news/interruzione-servizio-carte-bancomat>

⁷ <https://www.altroconsumo.it/soldi/conti-correnti/news/problemi-homebanking-sella>

⁸ <https://www.altroconsumo.it/soldi/conti-correnti/news/problemi-intesa-san-paolo>

⁹ <https://www.altroconsumo.it/soldi/conti-correnti/news/bnl-anomalie-conti-correnti>

cardiovascolare basso o alto) e dell'età del partecipante, con ticket che variano tra i 30 e i 100 euro a seconda della Regione. Per quanto riguarda, invece, il certificato non agonistico, fatta eccezione per le attività parascolastiche, il certificato è a pagamento. Questo vale anche quando il certificato viene richiesto al proprio medico curante, in quanto la visita per l'attività non agonistica non rientra tra le prestazioni in convezione con l'SSN e la tariffa che possono richiedere è libera. I cittadini che abbiamo intervistato rispetto ai costi della certificazione non agonistica hanno mediamente pagato circa 40 euro per il certificato, ma c'è ampia variabilità. Inoltre, più cittadini che si sono rivolti al proprio curante, non hanno pagato nulla per il certificato. Lo stesso vale per la certificazione ludico-motoria: costi simili alla non-agonistica e possibilità che il proprio curante lo rilasci a titolo gratuito. Al costo della visita che fa il medico per fare il certificato, va poi aggiunto il costo dell'elettrocardiogramma, quando necessario, il cui ticket è pari a circa 11,60 euro se prescritto dal proprio curante e fatto in una struttura pubblica o convenzionata con il Ssn, oppure di 34 euro se si ritiene necessario fare una prima visita cardiologica, in cui è sempre comprese l'Ecg. Se invece si ricorre al privato, il costo si alza: le cifre sono molto variabili, ma mediamente intorno ai 40 euro, con un certo risparmio facendo l'Ecg in una farmacia che offra il servizio.

La spesa per il certificato agonistico o non-agonistico e per gli esami sostenuti sono detraibili insieme alle altre spese mediche. Ma la detrazione non è la soluzione quando ci sono difficoltà a gestire il bilancio familiare. Le spese per le attività sportive diventano non essenziali e vi si rinuncia, seppur a malincuore, con conseguenze negative sulla salute. Per questo riteniamo che si debba dare maggiore attenzione alla sostenibilità dei costi. In particolar modo chiediamo che:

- 1) Anche il certificato non agonistico sia sempre gratuito per under 18 e disabili
- 2) Che il certificato non agonistico sia gratuito per chi ha un Isee sotto i 20mila euro

Inoltre, chiediamo di semplificare la normativa, che al momento prevede anche un terzo certificato, meno noto e che contribuisce solo a creare maggiore confusione: il certificato per attività ludico-motoria (come jogging o fitness in palestra)

Riconoscendo la necessità, a tutela della salute dei cittadini, di un certificato medico per l'attività sportiva, a nostro parere, devono esistere solo due tipi di certificati: uno per l'attività agonistica e uno per l'attività non agonistica.

Passaporti: tempi più rapidi e costi più bassi.

Conosciamo tutti i problemi che i cittadini hanno per avere un passaporto; gli appuntamenti non sono ravvicinati, ci sono lungaggini burocratiche e i costi sono molto alti.

- 1) **Serve garantire tempi più rapidi per fare il passaporto.** Non solo per avere l'appuntamento, ma, soprattutto nelle grandi città, anche per il rilascio del passaporto visto che ci sono tempi lunghi anche una volta fatta la pratica in questura, per averlo poi in mano. Chiediamo di aumentare i punti di accesso per fare o rinnovare il passaporto. Oltre alla Questura e ai commissariati, chiediamo che si preveda la possibilità di recarsi anche presso i Comuni (così come già previsto per il rilascio della carta identità elettronica) diffusi capillarmente su tutto il territorio nazionale.
- 2) **Digitalizzare il pagamento degli oneri dovuti allo Stato.** Per avere il passaporto si spendono 116 euro di cui 42,50 vanno versati al ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente con bollettino postale (quindi bisogna andare a fare la coda alle Poste per recuperarlo), mentre 73,50 euro è il costo del contrassegno amministrativo che si deve comprare dal tabaccaio. Chiediamo di rendere i pagamenti digitali attraverso app o piattaforma.

Ridurre il costo del passaporto. In Italia fare o rinnovare il passaporto costa 116 euro, molto di più che in altri Paesi europei. Ad esempio, in Spagna costa 30 euro, in Germania 60 euro, in Francia 86 euro. In un periodo di crisi economica e di difficoltà per i cittadini ad arrivare a fine mese chiediamo che ne venga diminuito il costo. In particolare, chiediamo che sia ridotto il costo del passaporto per i minori, considerata la minore durata del documento (in base all'età da 3 a 5 anni). Anche qui il confronto con gli altri Paesi Ue ci vede per lo più perdenti: ad esempio in Belgio per i minori il costo è di 35 euro (durata 5 anni), in Germania 37,50 euro (durata 6 anni). Tra l'altro, quando il passaporto viene rilasciato negli uffici postali il costo aumenta di ulteriori 14,20 euro, arrivando a un costo complessivo di 130,20 euro.

SANITA' e LISTE DI ATTESA. il problema delle liste di attesa con milioni di cittadini costretti a rinunciare a screening e visite salva vita è ormai diventato cronico. Le soluzioni proposte finora non possono risolvere il problema annoso delle liste d'attesa, dovute in larga parte al sottofinanziamento cronico del SSN e al progressivo impoverimento del personale sanitario in forze alle strutture pubbliche. Il Ministero tenta di superare le criticità sui tempi d'attesa introducendo sanzioni per chi non riorganizza l'offerta di esami, visite e cure, imponendo un commissariamento alle Regioni inadempienti. Tuttavia, senza un parallelo piano di reclutamento di personale e nuove risorse per garantire ai cittadini i Livelli essenziali di assistenza, si rischia solo di scaricare sulle Regioni problemi che in realtà richiedono un intervento nazionale.

Disagi ferroviari; potenziamento degli indennizzi

I disagi subiti dai passeggeri dei treni negli ultimi due anni sono evidenti a tutti. Non contestiamo i necessari cantieri ma piuttosto una gestione superficiale della vicenda di cui hanno fatto le spese i viaggiatori costretti a ritardi incomprensibili, frequenti cancellazioni e tempi di percorrenza diventati terribilmente più lunghi.

È una situazione particolare ed emergenziale che sappiamo durerà ancora almeno per altri due anni e che merita degli strumenti di indennizzo adeguati ed equi per i passeggeri.

Altroconsumo ha lanciato nel 2024 una petizione¹⁰ che ha raccolto finora 5100 iscritti con delle richieste chiare per raggiungere questo obiettivo. Chiediamo, infatti, un innalzamento delle percentuali di indennizzo e l'abbassamento della soglia di ritardo in conseguenza della quale deve scattare il diritto all'indennizzo. Il sistema dei rimborsi e degli indennizzi previsti dall'attuale Regolamento Ue n. 782/2021 dimostra tutta la sua inadeguatezza a compensare in modo equo i passeggeri. In particolare, chiediamo che gli indennizzi siano più alti e che scattino per ritardi più brevi, quindi che:

- l'indennizzo minimo per ritardi sia pari al 30% del costo del biglietto e che tale indennizzo per tutti i tipi di treno scatti dopo 30 minuti di ritardo, dopo 15 minuti per AV;
- l'indennizzo sia pari al 50% del costo del biglietto in caso di ritardo superiore a 60 minuti, dopo 30 minuti per AV;
- il rimborso sia pari al 100% del costo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti.

Chiediamo inoltre

- indennizzi erogati automaticamente, senza necessità di richiesta da parte dei passeggeri come in parte fa Trenitalia per i treni regionali;
- la possibilità sempre per i passeggeri di scegliere tra rimborsi/indennizzi in denaro e/o in bonus.

Queste richieste sono presenti nella Proposta di legge presentata dall'onorevole Gadda ispirata dalla petizione e dalle indagini sul tema di Altroconsumo. La legge di Bilancio potrebbe essere la giusta sede per dare proseguimento a queste richieste. Qui la proposta di legge <https://www.camera.it/leg19/126?leg=19&idDocumento=2497>

¹⁰ <https://www.altroconsumo.it/azioni-collettive/disservizi-treni>

Bollette del gas e sostegno alle famiglie.

Le bollette sono una parte importante delle spese familiari. In particolar modo in questi ultimi anni con le tensioni geopolitiche è il gas che ha avuto gli aumenti più consistenti, trascinando con sé i prezzi dell'elettricità. In molti casi Governo e Parlamento sono dovuti correre ai ripari con misure tampone; riteniamo, tuttavia, che serva una riforma strutturale dei costi presenti in bolletta e una politica che non faccia ricadere sempre sui consumatori i costi della transizione energetica.

Chiediamo alle Istituzioni di effettuare modifiche alla struttura delle bollette e alle regole che interessano il mercato dell'energia, per rendere i costi per gli utenti economicamente sostenibili nel tempo. La nostra petizione ha raccolto quasi 60.000 firme ¹¹

- 1) **Abbassare definitivamente l'Iva sul gas**, mantenendo la stessa aliquota dell'energia elettrica.
- 2) Inoltre, chiediamo di **eliminare definitivamente dalla bolletta i costi relativi ai cosiddetti "oneri di sistema"**. Chiediamo di confermare e rafforzare il percorso intrapreso negli anni precedenti e proseguire con il trasferimento degli oneri di sistema dalla bolletta alla fiscalità generale.
- 3) **Migliorare le condizioni di accesso ai bonus sociali energia**. Sarebbe opportuno un incremento del requisito reddituale per aumentare il numero dei beneficiari. In particolare, sarebbe auspicabile una rimodulazione del bonus sociale in base alla numerosità del nucleo familiare. Riteniamo infatti che le attuali soglie siano inadeguate a supportare le esigenze delle famiglie in difficoltà; inoltre, l'appiattimento a un'unica soglia per famiglie così eterogenee, come avviene ora per chi ha fino a un massimo di 3 figli, mina pesantemente l'equità orizzontale di applicazione dell'agevolazione che non differenzia adeguatamente situazioni oggettivamente molto differenti.

Pertanto, il reddito Isee per accedere al bonus sociale dovrebbe essere inferiore a:

- 10.000 euro per nuclei familiari con un solo componente
- 13.000 euro per i nuclei familiari composti da due componenti
- 16.000 euro per nuclei familiari con un figlio

¹¹ <https://www.altroconsumo.it/azioni-collettive/petizione-energia>

- 19.000 euro per nuclei familiari con due figli
- 22.000 euro per nuclei familiari con tre figli
- 25.000 euro per nuclei familiari dai quattro figli in su.

- 4) **Più vigilanza sugli aumenti.** La volatilità dei mercati è sempre in agguato ed è necessario un monitoraggio permanente, organizzato e gestito dalle Authority competenti, che verifichi il costante allineamento tra il mercato al dettaglio e quello all'ingrosso e smascheri eventuali speculazioni, intervenendo con misure adeguate in caso di picchi di costo simili a quelli sperimentati negli anni passati. Va inoltre attenzionata la voce costi di "commercializzazione", che ha subito incrementi rilevanti e che le imprese possono determinare a piacimento, indipendentemente dai consumi effettuati, e che finisce con l'incidere in modo rilevante per i chi ha bassi consumi.

BONUS TARI.

Chiediamo che lo stesso sistema di calcolo per l'accesso ai bonus sociali, sia applicabile anche al così detto "**bonus Tari**", che allo stato attuale viene finanziato con un contributo pagato da tutte le utenze che rimangono escluse dallo stesso. In questo modo si aggiungono costi anche a utenze che possiedono livelli di reddito Isee di poco superiori a quelli necessari per ottenere il beneficio.

Casa e giovani

Le misure a sostegno del credito verso i giovani devono essere rafforzate. Serve un aumento significativo delle risorse per il Fondo Consap e per questo appoggiamo la richiesta di Consap al Governo di prevedere per il 2026 stanziamenti doppi rispetto a quelli già previsti fino ad arrivare a 540 milioni di euro complessivi. Inoltre, potrebbe essere opportuno dare di nuovo spazio alle misure aggiuntive per i giovani under 36 con reddito Isee entro i 40.000 euro rispetto a mutui con spese agevolate su imposte e altre spese bancarie relative al mutuo oltre che alle tasse sull'immobile da acquistare. In questo modo i prodotti potrebbero già di per sé essere più economici ed anche la compravendita potrebbe essere più sostenibile.

Eliminazione del bonus Maroni

L'introduzione di meccanismi di incentivazione al proseguimento dell'attività lavorativa oltre la soglia attualmente prevista dalla pensione anticipata disincentiva il ricambio generazionale e la lotta alla disoccupazione giovanile. La scelta di continuare a lavorare, pur possedendo i requisiti per la pensione, deve dipendere esclusivamente da una scelta personale del dipendente che in accordo con l'azienda valuta la propria posizione.

L'obiettivo dello Stato deve esser quello di studiare misure che incentivino primariamente l'occupazione giovanile.